



Provincia di Padova

Estratto del verbale del Consiglio Provinciale

Deliberazione

SEDUTA del **26/05/2025**

983

N° di Reg. **16**

Immediatamente eseguibile

Oggetto: **PADOVA HALL S.P.A.. APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE..**

L'anno 2025, il giorno 26 del mese di maggio alle ore 14:30, nella sede della Provincia di Padova si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta ordinaria:

GIORDANI SERGIO	Presente	GASTALDELLO EMANUELA	Presente
AGUJARI STOPPA STEFANO	Assente	GOTTARDO VINCENZO	Presente
BARALDO STEFANO	Presente	MARTIN PAOLA	Presente
BISATO LUIGI ALESSANDRO	Presente	MOMOLO MASSIMO	Assente
BORDIN DANIELA	Presente	MOSCO ELEONORA	Presente
CANELLA DANIELE	Presente	PASQUALETTO CARLO	Assente
CAVATTON MATTEO	Presente	SABATINO LUIGI	Presente
CECCHINATO MATTEO	Assente	TURETTA VALENTINO	Presente
CRUCIATO ROBERTO	Presente		

Partecipa il Segretario Generale CHIANESE CLAUDIO.

Ai sensi dell'art. 1, co. 55, della L. 56/2014 presiede l'assemblea GIORDANI SERGIO nella sua qualità di Presidente che, accertata la sussistenza del numero legale a norma del vigente Regolamento, invita il Collegio a deliberare. Il Consiglio adotta, quindi, la deliberazione nel testo più avanti verbalizzato.

Scrutatori: BORDIN DANIELA, GASTALDELLO EMANUELA, MOSCO ELEONORA.

Verbale letto, approvato e sottoscritto con firma digitale nella seguente composizione:

Facciate nr.: 5

Allegati nr.: 2 / 23

Il Presidente

GIORDANI SERGIO

Il Segretario Generale

CHIANESE CLAUDIO

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Gentili Consiglieri:

Premesso che:

- la Provincia partecipa, assieme al Comune e alla Camera di Commercio di Padova, alla Società Padova Hall s.p.a., di cui detiene l'1,59% del capitale sociale;
- con la deliberazione n. 25 di reg. del 25/11/2024, avente ad oggetto la revisione ordinaria delle società partecipate dalla Provincia ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016, questo Consiglio ha stabilito di mantenere la propria partecipazione nella suddetta società;

Considerato che:

- in data 28/03/2025 il Consiglio di Amministrazione della Società Padova Hall s.p.a. ha approvato un progetto di modifica statutaria rivolta, in parte, ad adeguare lo Statuto vigente alle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) in parte a migliorare il testo dello Statuto al fine di renderlo più coerente al funzionamento della Società;
- con nota acquisita agli atti con prot. n. 25354 del 04/04/2025, la Società ha trasmesso alla Provincia due documenti che si allegano alla presente deliberazione per costituirne parte integrante sostanziale e formale: una tabella con le disposizioni statutarie oggetto di modifica e/o di aggiunta, confrontate con quelle vigenti (allegato A), e il testo integrale del nuovo Statuto con le proposte di modifica in evidenza (allegato B);
- con pec acquisita agli atti con prot. 29233/2025 il Presidente di Padova Hall s.p.a. ha convocato l'Assemblea dei Soci, per il 28 maggio p.v. (seconda convocazione) per deliberare – in seduta straordinaria- in ordine alla riforma statutaria trasmessa;

Dato atto che le modifiche statutarie in oggetto non riguardano l'oggetto della Società né rientrano in alcuna delle altre ipotesi previste dall'articolo 7, comma 7 del D.Lgs. n. 175/2016 (trasformazione della società, trasferimento della sede sociale all'estero e revoca dello stato di liquidazione);

Ritenuto, dall'esame dell'allegato A, che alcune modifiche costituiscano un adeguamento normativo e altre un miglioramento al testo delle clausole statutarie con inserimento dei riferimenti di legge (come all'articolo 3 sulla sede) o in relazione a profili organizzativi (articolo 20 sulle sedute del c.d.a. in teleconferenza o videoconferenza);

Dato atto, altresì, che dall'approvazione della presente deliberazione non derivano oneri in capo al bilancio della Provincia;

Visti l'articolo 42, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'articolo 239 lettera b) n. 3 del T.U.E.L.;

Tutto ciò premesso il Presidente vi invita ad adottare la presente deliberazione:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Dato atto che in ordine alla proposta di deliberazione concretatasi nel presente atto, sono stati espressi dal Dirigente dell'Area Gestione delle Risorse Dott. Carlo Sartore il parere tecnico e il parere di regolarità contabile previsto dall'art. 49 del T.U.E.L.;

Dato atto, altresì, che in ordine alla presente proposta di deliberazione il Segretario Generale ha posto il visto, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 97 del T.U.E.L.;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
- 2 di approvare la proposta di modifiche statutarie adottate dal Consiglio di Amministrazione della Società Padova Hall s.p.a, nel testo allegato alla presente deliberazione quale allegato A;
3. di dare indirizzo al Presidente, quale rappresentante della Provincia nell'Assemblea dei Soci, di esprimere voto favorevole alla deliberazione del nuovo Statuto della Società, di cui all'allegato B;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel sito istituzionale della Provincia, sezione Amministrazione Trasparente, Enti Controllati, Società partecipate ai

sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera d bis), del D.Lgs. n. 33/2013.

Sottoscritto dal Dirigente

CARLO SARTORE

con firma digitale

Il Presidente della Provincia apre, quindi, la discussione.

GIORDANI SERGIO – Presidente della Provincia

Ultimo punto: *“Padova Hall S.p.A., approvazione modifiche statutarie”*. Prego.

CANELLA DANIELE – Vice Presidente Vicario della Provincia

Grazie. Allora, l'ultimo punto, come annunciato dal Presidente, tratta l'approvazione delle modifiche statutarie di Padova Hall S.p.A., cioè sostanzialmente della Fiera. Voi sapete che noi come Provincia siamo all'interno della compagine sociale di Padova Hall con la quota dell'1,59% del capitale sociale. Il restante capitale sociale è ripartito a metà tra Comune di Padova e Camera di Commercio per 49,20% cadauno.

Il Consiglio di Amministrazione della società, lo scorso 28 di marzo ha approvato un progetto di modifica statutaria rivolta in parte all'adeguamento dello Statuto a delle disposizioni del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica e in parte per migliorare il testo dello Statuto al fine di renderlo più coerente con il funzionamento della società.

Sostanzialmente le modifiche che si propongono non vanno a cambiare in nessun caso, insomma, quella che è la trasformazione della società, il trasferimento della sede, la revoca dello stato di liquidazione, quindi nulla di sostanziale, ma sono una serie di piccole modifiche di adeguamento normativo e di precisazioni a livello statutario.

Quindi, visto che è prevista l'Assemblea dei Soci per mercoledì 28 e nelle quali tra l'ordine e il giorno c'è proprio l'approvazione delle modifiche dello Statuto, la richiesta è che questo Consiglio Provinciale si esprima approvando la proposta di modifica statutaria così che mercoledì anche questo Ente possa votare favorevolmente alla modifica dello Statuto della società Padova Hall S.p.A..

GIORDANI SERGIO – Presidente della Provincia

Chiarimenti, domande? Passiamo alla votazione? Passiamo alla votazione?

Non avendo alcun altro Consigliere chiesto di parlare, il Presidente della Provincia dichiara chiusa la discussione e mette ai voti la proposta di deliberazione.

Il Consiglio effettua la votazione palese con il sistema di votazione elettronico, votazione che dà il seguente risultato accertato dal Presidente della Provincia con l'assistenza degli scrutatori:

presenti	13
votanti	11
favorevoli	11
astenuti	2 (Cavatton, Sabatino)

In Consiglio approva la proposta di deliberazione

GIORDANI SERGIO – Presidente della Provincia

Chiudiamo la votazione. Presenti 13, votanti 11, favorevoli 11, contrari 0, astenuti 2.

Il Consiglio approva. Immediata eseguibilità.

Indi il Presidente della Provincia pone in votazione l'immediata eseguibilità della deliberazione ai sensi dell'art. 134 del TUEL al fine di dar corso tempestivamente ai successivi adempimenti.

Il Consiglio effettua la votazione palese con il sistema di votazione elettronico, votazione che dà il seguente risultato accertato dal Presidente della Provincia con l'assistenza degli scrutatori:

presenti	13
votanti	11
favorevoli	11
astenuti	2 (Cavatton, Sabatino)

Il Consiglio approva l'immediata eseguibilità del provvedimento ai sensi dell'art. 134 del TUEL.

GIORDANI SERGIO – Presidente della Provincia

Votazione chiusa. Presenti 13, votanti 11, favorevoli 11, contrari 0, astenuti 2.

Il Consiglio approva. Grazie. Buona serata.

TITOLO I
DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA
DOMICILIO DEGLI AZIONISTI

ART. 1 - Denominazione

È costituita una Società per Azioni sotto la denominazione "**PADOVA HALL S.P.A.**".

ART. 2 - Oggetto

2.1 La società ha per oggetto:

1. la gestione di eventi e manifestazioni fieristiche, la gestione diretta o indiretta delle attività fieristiche, congressuali e di supporto alla produzione e diffusione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico;

2. l'acquisto, la vendita, la permuta, la gestione, la locazione, la sublocazione, l'amministrazione di beni immobili e mobili. Nel perseguimento di tali scopi la Società potrà svolgere particolarmente ancorché non esclusivamente le seguenti attività:

- l'esecuzione ed il management di studi e progettazioni aventi ad oggetto la realizzazione, ristrutturazione o manutenzione di quartieri fieristici o comunque di sistemi immobiliari destinati o destinabili ad attività fieristiche, congressuali e di supporto alla produzione e diffusione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico o ad esse connesse;

- l'acquisto e/o la costruzione, la gestione di quartieri fieristici o di sistemi immobiliari destinati o destinabili ad attività fieristiche, congressuali e di supporto alla produzione e diffusione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, o ad esse connesse, nonché l'esecuzione di lavori edili, opere ed impianti in genere, anche in economia sui medesimi;

- l'acquisto, la costruzione, la gestione, la locazione e la vendita di impianti sportivi e ricreativi, musei e parchi archeologici, zoologici, botanici e marini.

2.2 In via non prevalente, ma accessoria e strumentale ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie, opportune od utili per il conseguimento del proprio oggetto sociale, nonché fondare nuove società, consorzi, cooperative ed associazioni, acquisire direttamente o indirettamente partecipazioni in società, consorzi, cooperative ed associazioni già esistenti, anche esteri, aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, concedere fidejussioni, avalli e prestare garanzie anche reali a favore di terzi. Il tutto con la tassativa esclusione delle attività non consentite dalla Legge ed in particolare dell'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e di intermediazione finanziaria, se non nei limiti consentiti dal D. Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 3 - Sede

La Società ha sede in Padova all'indirizzo risultante dalla comunicazione di cui all'art. 111 ter disp. att. cod. civ.

ART. 4 - Durata

4.1 La durata della Società è stabilita fino al trentuno dicembre duemilaottanta e potrà essere prorogata anche più volte con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

4.2 Ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società non compete il diritto di recesso.

ART. 5 - Domicilio degli Azionisti

Il domicilio degli Azionisti, per quanto attiene ai loro rapporti

con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI FINANZIAMENTI E VERSAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI

ART. 6 - Capitale Sociale

6.1 Il Capitale Sociale è di Euro 108.507.184,00 (centottomilionicinquecentosettemilacentottantaquattro virgola zero zero) rappresentato da n. 108.507.184,00 (centottomilionicinquecentosettemilacentottantaquattro virgola zero zero) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

6.2 Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura o di crediti.

ART. 7 - Caratteristiche delle azioni

Le azioni sono nominative. Possono essere emesse altre categorie di azioni e di strumenti finanziari, inclusi quelli a favore dei prestatori di lavoro dipendenti della Società, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2351, ultimo comma, del cod. civ.

ART. 8 - Indivisibilità delle azioni

Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da una rappresentante comune.

ART. 9 - Trasferimenti di azioni

9.1 L'Azionista che intende trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni ad un terzo, deve darne comunicazione agli altri Azionisti ed all'organo amministrativo con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento od anche a mano con attestazione di ricevuta del destinatario, indicante il numero delle Azioni offerte, le modalità del trasferimento, il corrispettivo convenuto con l'indicazione dell'aspirante acquirente, nonché ogni altro patto, condizioni e termine del negozio prospettato.

9.2 Ciascuno degli altri Azionisti ha diritto di prelazione sulle azioni poste in vendita alle medesime condizioni offerte all'aspirante acquirente; il diritto di prelazione deve essere esercitato nei sessanta giorni successivi alla ricezione della comunicazione di cui sopra, mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento od anche a mano con attestazione di ricevuta del destinatario, indirizzata al Socio cedente, all'organo amministrativo e agli altri Azionisti.

9.3 Il diritto di prelazione non può essere esercitato parzialmente. In caso di esercizio plurimo, anche se non contestuale, del diritto di prelazione - comunque da esercitarsi nel termine sopra indicato - le azioni trasferende saranno ripartite tra i Soci interessati in proporzione alla loro partecipazione azionaria.

9.4 Nel caso in cui nessun Socio eserciti il diritto di prelazione, il Socio interessato alla cessione potrà cedere le azioni all'aspirante acquirente. La predetta cessione dovrà avere luogo entro sessanta giorni dalla scadenza del termine entro il quale ciascun Azionista poteva esercitare il proprio diritto di prelazione, e dovrà essere effettuata alle identiche condizioni comunicate agli altri Soci. Il Socio cedente dovrà quindi inviare all'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento od anche a mano con attestazione di ricevuta del destinatario, copia del fissato bollato o altro documento attestante la data e le condizioni di cessione, entro e non oltre

trenta giorni dal giorno della medesima cessione.

9.5 Il diritto di prelazione compete all'Azionista anche in ipotesi di permuta, conferimento, cessione a riporto, cessione di diritti di opzione su eventuali aumenti di capitale, costituzione di diritti reali di godimento e/o garanzia sulle azioni.

9.6 I trasferimenti e le cessioni effettuati in violazione del diritto di prelazione di cui sopra non avranno effetto nei confronti della Società e quindi non potranno essere annotate nel Libro dei Soci.

9.7 Non si considerano assoggettati alle disposizioni di cui ai precedenti commi i trasferimenti parziali o totali di azioni:

- a società controllante il Socio cedente o controllata dal medesimo ai sensi dell'art. 2359 primo comma Cod. Civ. o a società controllata da società controllante il Socio cedente;
- mortis causa. ➔

~~al coniuge o ad ascendenti o discendenti in linea retta.~~

9.8 I titoli azionari dovranno riportare la seguente dicitura: "i trasferimenti di azioni, la cessione di diritti di opzione su eventuali aumenti di capitale, la costituzione di diritti reali di godimento e di garanzia sulle azioni sono soggetti alla prelazione dei Soci a norma dell'art. 9 dello Statuto.".

ART. 10. - Obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni anche convertibili in azioni a norma e con le modalità di Legge, determinandone le forme e le condizioni di collocamento.

ART. 11 - Finanziamenti e versamenti, effettuati dai Soci

La Società può assumere finanziamenti dai propri Soci, anche infruttiferi, nei limiti delle disposizioni normative vigenti in materia.

TITOLO III ASSEMBLEA

ART. 12 - Ordinarietà e straordinarietà; luogo di convocazione

L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge, delibera sugli oggetti previsti dall'Ordine del Giorno e può essere convocata anche in un luogo diverso da quello della~~fuori~~ sede sociale, purché all'interno del territorio della Regione Veneto.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

13.1 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ~~oppure~~ovvero entro centottanta giorni dalla predetta chiusura qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società sussistano le condizioni di cui all'art. ai sensi dell'art. 2364 cod. civ. ed. civ.

13.2 La convocazione dell'assemblea deve essere deliberata dal consiglio di amministrazione.

13.3 L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare deve essere sottoscritto dal Presidente del consiglio di amministrazione o di chi ne fa le veci.

13.4 L'avviso potrà contenere la data di seconda convocazione, in caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo nella prima adunanza.

13.5 L'avviso di convocazione deve essere trasmesso ai Soci tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, telefax o posta elettronica almeno 8 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

13.6 In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale

sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

13.7 Nell'ipotesi sopra indicata, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

13.8 Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'Assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti Soci che rappresentino almeno un decimo del Capitale Sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

Se gli Amministratori, o in loro vece i Sindaci, non provvedono, il Tribunale, sentiti gli amministratori e i sindaci, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

13.9 È ammessa la possibilità che l'Assemblea si svolga in teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di partecipare alla discussione degli argomenti affrontati, intervenire e votare in tempo reale; verificandosi queste condizioni, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, senza che sia necessaria la presenza fisica nel medesimo luogo del Presidente e del soggetto verbalizzante.

ART. 14 - Diritto di intervento, all'Assemblea; diritto di voto

14.1 Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto, che hanno depositato almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea le loro azioni presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione.

14.2 Ha diritto all'intervento in Assemblea, quando il titolo azionario sia stato trasferito per girata, il giratario che se ne dimostri possessore in base a una serie continua di girate.

14.3 Ogni azione dà diritto ad un voto, salve le limitazioni derivanti

dalle diverse categorie di azioni eventualmente emesse nel rispetto delle norme di Legge.

ART. 15 - Rappresentanza nell'Assemblea

15.1 I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società.

15.2 Il Presidente dell'Assemblea, coadiuvato dal Segretario, dovrà curare in sede di costituzione dell'Assemblea, la verifica e la validazione delle deleghe presentate, qualora le stesse non fossero munite di firma autenticata o concesse a mezzo di atto pubblico. La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive.

15.3 La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e è sempre revocabile. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. La rappresentanza non può essere conferita né agli Amministratori, ai Sindaci e ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate e agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di venti Soci. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura.

ART. 16 - Presidenza dell'Assemblea; Segretario

16.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, ~~dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi i predetti Amministratori, l'Assemblea è presieduta~~ da altra persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il Presidente, anche avvalendosi di incaricati di fiducia, verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

16.2 L'Assemblea nomina un segretario, anche non Azionista.

16.3 Le deliberazioni verranno fatte constatare mediante processo verbale; il verbale della Assemblea straordinaria dovrà essere redatto da un Notaio.

ART. 17 - Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

17.1 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del Capitale Sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta.

17.2 L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà del Capitale Sociale.

17.3 In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di Capitale rappresentata dai Soci partecipanti. In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Tuttavia, anche in seconda convocazione, è necessario il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più di un terzo del Capitale Sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, lo scioglimento anticipato o la proroga della stessa, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle azioni di cui all'art. 2351, co. ~~2, cod. civ. ma 2° C.C.~~

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

ART. 18 - Forma e composizione dell'Organo Amministrativo - nomina del Consiglio di Amministrazione

18.1 La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da ~~un minimo di tre o ad un massimo di cinque~~ quindici membri, anche ~~se~~ non Soci, secondo quanto, di volta in volta, determinerà l'Assemblea Ordinaria dei Soci.

18.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

18.3 Possono essere nominati amministratori della Società esclusivamente coloro i quali siano in possesso dei requisiti di onorabilità e correttezza di cui agli articoli 3 e 4 del DM MEF 23 novembre 2020, n. 169, nonché di idonei e comprovati requisiti di professionalità adeguati all'incarico da assumere, avendo riguardo anche alle qualificate e comprovate esperienze professionali tecniche maturate, preferibilmente in analoghi contesti di gestione di società pubbliche.

18.4 Fermo il rispetto delle disposizioni in materia di requisiti, non possono ricoprire la carica di amministratore della Società coloro che si trovano in cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382, cod.civ., in situazioni di conflitto di interesse, oltre che nelle ipotesi di inconferibilità ed

incompatibilità degli incarichi di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e alla Legge 7 agosto 2012, n. 135.

18.5 Nella nomina degli Amministratori, così come in caso di loro sostituzione, è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, in applicazione della legge 12 luglio 2011, n. 120.

È vietato corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione gettoni di presenza o premi di risultato deliberati a seguito dello svolgimento della loro attività o corrispondere trattamenti di fine mandato.

ART. 19 -- Presidente, ~~e~~ Consigliere Delegato e Segretario

19.1 Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio, il Consiglio elegge nel suo seno, se l'Assemblea non vi ha provveduto, il Presidente; può eleggere anche un Vicepresidente, ma solo ed esclusivamente quale sostituto del Presidente nei casi di sua assenza o impedimento e senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

19.2 Il Consiglio può nominare ~~ed~~ un Consigliere Delegato, nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 22, ~~potrà pure nominare un Segretario scelto anche fra persone estranee al Consiglio.~~

19.3 In occasione delle singole adunanze, il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario scelto anche fra persone estranee al Consiglio.

ART. 20 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

20.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due amministratori in carica o dal Collegio Sindacale.

20.2 L'avviso di convocazione, con l'indicazione delle materie da trattare, dovrà essere inviato a ciascun consigliere e a ciascun componente effettivo del Collegio Sindacale, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, l'avviso potrà essere inviato almeno ventiquattro ore prima della data della riunione.

20.3 L'avviso di convocazione sarà trasmesso per posta ordinaria, telegramma, telex o messaggio di posta elettronica.

Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio, anche se non convocate, qualora siano presenti tutti i membri in carica e vi assistano tutti i sindaci effettivi.

20.4 È ammessa la possibilità che il Consiglio di Amministrazione si svolga in teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di partecipare alla discussione degli argomenti affrontati, intervenire e votare in tempo reale; verificandosi queste condizioni, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, senza che sia necessaria la presenza fisica nel medesimo luogo del Presidente e del soggetto verbalizzante.

~~E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.~~

ART. 21 - Validità delle deliberazioni consiliari; verbalizzazione

21.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni debbono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

~~Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero pari di Consiglieri, in caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente purché il consiglio sia composto da più di due membri.~~

21.2 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare, nel relativo verbale firmato dal Presidente della riunione e dal segretario.

ART. 22 - Potere dell'organo amministrativo

22.1 L'Amministratore Unico, o il Consiglio di Amministrazione, è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, nessuno escluso od eccettuato, salvo quanto inderogabilmente riservato all'assemblea dalla legge e dallo statuto.

22.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nel rispetto dell'art. 2381 ~~cod. civ. C.C.~~, le proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi componenti, al Presidente ed al Consigliere Delegato, stabilendo le mansioni, i compiti, i poteri e gli emolumenti relativi. Il Consiglio di Amministrazione può altresì attribuire deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea.

ART. 23 - Firma sociale e rappresentanza legale della Società

23.1 L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Consigliere Delegato, nei limiti della delega, hanno la rappresentanza legale della società.

23. 2 La firma sociale spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Consigliere Delegato.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE-

ART. 24 - Elezione e funzionamento del Collegio Sindacale

24.1 L'assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, in possesso dei requisiti di legge, per come meglio specificati nel successivo art. 24.4; ne determina altresì la retribuzione annuale, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata del loro ufficio. ~~I membri del collegio sindacale durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.~~

24.2 L'assemblea elegge, altresì, il Presidente del Collegio Sindacale.

24.3 I membri del ~~C~~collegio ~~S~~sindacale restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativa al terzo ed ultimo esercizio della carica, con effetto dal momento in cui il Collegio Sindacale è ricostituito.

24.4 Possono essere nominati sindaci della Società esclusivamente coloro i quali siano in possesso dei requisiti di autonomia, di onorabilità e correttezza di cui agli articoli 3 e 4 del DM MEF 23 novembre 2020, n. 169, nonché di idonei e comprovati requisiti di professionalità.

24.5 Fermo il rispetto delle disposizioni in materia di requisiti, non possono ricoprire la carica di Sindaco coloro che si trovano in cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, cod. civ., in situazioni di conflitto di interesse, oltre che nelle ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità degli

incarichi di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

24.6 Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni.

24.7 Alla convocazione provvede il Presidente.

24.8 Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

24.9 ~~E'~~È ammessa la possibilità che le riunioni si svolgano in audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di partecipare alla discussione degli argomenti affrontati, intervenire e votare in tempo reale; verificandosi queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, senza che sia necessaria la presenza fisica nel medesimo luogo del Presidente e del soggetto verbalizzante.

24.10~~7~~ Nella nomina dei Sindaci, così come in caso di loro sostituzione, è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, in applicazione della legge 12 luglio 2011, n. 120.

24.11 È vietato corrispondere ai membri del Collegio Sindacale gettoni di presenza o premi di risultato deliberati a seguito dello svolgimento della loro attività o corrispondere trattamenti di fine mandato.

~~Nella nomina dei Sindaci, così come in caso di loro sostituzione, è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, in applicazione della legge 12 luglio 2011, n. 120.~~

~~È vietato corrispondere ai membri del Collegio Sindacale gettoni di presenza o premi di risultato deliberati a seguito dello svolgimento della loro attività o corrispondere trattamenti di fine mandato.~~

ART. 25 - Controllo Contabile

25.1 Il controllo contabile della Società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge.

25.2 L'incarico del controllo contabile, sentito il Collegio Sindacale, è conferito per la durata di tre esercizi dall'assemblea ordinaria dei soci, la quale determina anche il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

TITOLO VI BILANCIO ED UTILI

ART. 26 - Redazione ed approvazione del bilancio

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

ART. 27 - Destinazione degli utili

Gli utili netti dell'esercizio saranno destinati:

- a) almeno per la ventesima parte alla riserva legale ex art. 2430 ~~e.c.c~~od. ~~c~~civ. fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale;
- b) per il residuo alla distribuzione agli Azionisti, fatte salve le limitazioni di Legge, in proporzione alle azioni possedute, salvo che l'Assemblea non deliberi una diversa destinazione degli utili, che dovrà essere adottata con il voto favorevole di almeno l'ottanta per cento del Capitale presente e rappresentato nella stessa Assemblea.

ART. 28 - Pagamento dei dividendi

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso la sede sociale o presso gli istituti di credito designati dall'Assemblea che

approva il bilancio.

ART. 29 - Prescrizione dei dividendi non riscossi

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili andranno prescritti a favore della Società.

**TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 30 - Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

ART. 31 - Clausola compromissoria

31.1 Qualunque controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità ed all'efficacia di quanto contenuto nel presente Statuto tra Società ed Azionisti, ovvero tra Azionisti, tra gli stessi ed Organi sociali, verrà devoluta alla esclusiva competenza di un Collegio di tre Arbitri, designati dal Presidente del Tribunale di competenza nel luogo ove ha sede la Società, su istanza della parte più diligente.

31.2 Gli Arbitri nominati dovranno comunicare la loro accettazione alle parti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da spedirsi entro e non oltre quindici giorni dalla loro nomina; l'Arbitro che non comunicherà la propria accettazione nei modi e termini predetti sarà considerato rinunciante e le parti potranno richiedere altra designazione con le medesime predette modalità. Le medesime norme si applicheranno anche nel caso di mancata sostituzione, nei casi previsti, di un componente del Collegio Arbitrale.

31.3 Il Collegio Arbitrale stabilirà la propria sede nel luogo ove ha sede la Società e procederà secondo diritto, ai sensi degli art. 806 e seguenti del c.p.c..

31.4 Il Collegio deciderà anche in ordine alle spese relative all'arbitrato.

ART. 32 - Divieto di istituire nuovi organi

È vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ART. 32-33 - Rinvio alle disposizioni di Legge

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di Legge vigenti



Provincia di Padova

Ufficio SPESA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO CON PARERE CONTABILE I.E. n. 983 /2025 del Servizio Ufficio SPESA ad oggetto: **PADOVA HALL S.P.A.. APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE.** si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Padova, 14/05/2025

Sottoscritto dal Dirigente
(SARTORE CARLO)
con firma digitale



Provincia di Padova

Ufficio SPESA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO CON PARERE CONTABILE I.E. n. 983 /2025 del Servizio Ufficio SPESA ad oggetto: **PADOVA HALL S.P.A.. APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE.** si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Padova, 15/05/2025

Sottoscritto dal Dirigente
(SARTORE CARLO)
con firma digitale



Provincia di Padova

AREA SEGRETERIA GENERALE

VISTO di CONFORMITA'

In ordine alla proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO CON PARERE CONTABILE I.E. n. 983 /2025 del Servizio Ufficio SPESA ad oggetto: **PADOVA HALL S.P.A.. APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE.**, se ne attesta la conformità in osservanza alle disposizioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Padova, 19/05/2025

Sottoscritto dal Dirigente
(CHIANESE CLAUDIO)
con firma digitale